

Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2018, n. 41-7614

**Prosecuzione dell'attività dei Presidenti dei Comitati di gestione, in qualità di Commissari degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA), di cui alla DGR 15 dicembre 2017, n. 35-6141 ed alla DGR 20 aprile 2018, n. 26-6773.**

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Premesso che:

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) prevede, in particolare:

- all'art. 10 (Piani faunistico-venatori), sulla destinazione differenziata del territorio agro-silvo-pastorale regionale, che individua nei comprensori omogenei il livello di programmazione sub-provinciale cui fare pertanto riferimento per i vari istituti faunistici previsti dalla legge, ivi compresi gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) ed i Comprensori Alpini (CA);
- all'art. 14 (Gestione programmata della caccia), commi 8, 9, 10 e 11 sugli organi direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini, che ne stabilisce le facoltà, la composizione e le attività;

in data 21 giugno 2018, è entrata in vigore la nuova legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria", che, introducendo una nuova regolamentazione di tutta la materia, va ad abrogare l'art. 40 della legge regionale n. 5 del 4.5.2012.

Richiamate:

la DGR n. 35-6141 del 15 dicembre 2017 con la quale, a seguito della decadenza, in ottemperanza alla sentenza del TAR Piemonte n. 1289 del 29.11.2017, degli organi di gestione dei Comitati di gestione e dell'annullamento dei relativi atti di nomina e al fine di garantire la prosecuzione dell'attività gestionale, si individuava il presidente del Comitato di gestione uscente quale Commissario per un periodo di quattro mesi successivamente prorogati, per ulteriori quattro mesi, con DGR n. 26-6773 del 20 aprile 2018 e attualmente in regime di *prorogatio*, ai sensi del decreto legge 16/05/1994 n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi) con scadenza al 30 settembre 2018;

la DGR 28 dicembre 1998, n. 10-26362 "Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata" così come da ultimo modificata con DGR n. 28-7183 del 06 luglio 2018, con la quale, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 5/2018 sono state stabilite nuove regole rispetto alla previgente normativa in materia di rappresentatività e di incompatibilità dei componenti dei Comitati di gestione, venendo così ad incidere sulle relative procedure di designazione e di nomina.

Preso atto che, come da documentazione agli atti della Direzione Agricoltura, alcune Province e la Città Metropolitana di Torino, su cui è incardinato il procedimento di nomina dei Comitati di gestione degli ATC e CA hanno evidenziato di non riuscire a concludere il procedimento di nomina dei Comitati di gestione degli ATC e CA e dei Presidenti entro il 30 settembre 2018, termine di scadenza degli attuali Commissari, anche alla luce delle intervenute modifiche e dell'entrata in vigore della legge regionale 5/2018.

Ritenuto necessario, anche alla luce della novella introdotta dalla citata legge regionale e al fine di assicurare la regolare gestione tecnico-finanziaria degli Ambiti territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini, la rendicontazione della gestione economica-finanziaria, la pianificazione faunistica e il completamento delle attività, vista l'apertura della stagione venatoria, di prorogare di 60 giorni, i compiti dei Commissari, con il mandato di espletare le attività ordinarie di competenza del Comitato di gestione di cui all'art 7 della DGR n. 10-26362 del 28 dicembre 1998 e ss.mm.ii.,

nonché la predisposizione del bilancio di previsione di cui all'articolo 8 comma 2 della citata deliberazione.

Richiamato, inoltre, che, ai sensi dello stesso articolo 11, comma 2, della citata legge regionale 5/2018, si rinvia ad un successivo provvedimento della Giunta regionale la disciplina organica, dei Criteri sul funzionamento, le attività e l'organizzazione dei Comitati di gestione in sostituzione di quelli attualmente in vigore.

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Per quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

- di prorogare sino al 30 novembre 2018 la durata dell'incarico dei Commissari degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA), di cui alla DGR n. 35-6141 del 15.12.2017 con il mandato di espletare le attività ordinarie di competenza del Comitato di gestione di cui all'art 7 della DGR n. 10-26362 del 28 dicembre 1998 e ss.mm.ii., nonché la predisposizione del bilancio di previsione di cui all'articolo 8 comma 2 della citata deliberazione;

- di dare atto che fino all'approvazione del provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 5/2018, si applicano le disposizioni di cui all'allegato alla DGR 28 dicembre 1998, n. 10-26362 e ss.mm.ii., ove non contrastanti con la legge regionale medesima né con il presente provvedimento;

- di dare atto che la nomina dei Comitati di gestione e dei Presidenti da parte delle Province e della Città Metropolitana di Torino entro il periodo di proroga, comporta l'immediata cessazione dei compiti dei Commissari;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)